

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1957

(94^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1347, 1348, 1353
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1353
FIORE	1353
ZAGAMI	1353
ZANE, <i>relatore</i>	1347, 1348

« Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1949) (D'iniziativa dei deputati Repposi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1344, 1345, 1346, 1347
ANGELINI	1346
BITOSSÌ	1345
DE BOSIO	1346
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1346

FIORE	Pag. 1345
GRAVA	1345
VARALDO, <i>relatore</i>	1344, 1346

« Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale » (2038) (D'iniziativa del senatore Monaldi) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1344
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1344

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	1353, 1355
BITOSSÌ	1354
DE BOSIO	1354
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1355
FIORE	1354, 1355
GRAVA	1354, 1355
VARALDO	1355

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Monaldi, Petti, Pezzini, Rogadeo, Saggio, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bolognesi e Mancino sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ristori e Boccassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Monaldi: « Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale » (2038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Monaldi: « Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta il Governo chiese un breve rinvio della discussione: il Sottosegretario di Stato Repossi annunciò l'imminente presentazione di un progetto ministeriale sull'argomento e ci assicurò, per nostra tranquillità, che il Ministero aveva invitato l'Istituto della previdenza sociale a continuare l'erogazione dell'indennità prevista dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1501, anche oltre la data di scadenza della legge stessa.

Oggi credo che il Sottosegretario Delle Fave sia latore di una richiesta di ulteriore breve rinvio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare la Commissione di darci la possibilità di portare il nostro progetto di legge al prossimo Consiglio dei ministri. Esso ha già ottenuto il concerto dei Dicasteri competenti.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di tenere presente che, con la seduta che la nostra Commissione terrà la settimana prossima, probabilmente si concluderà la nostra attività preferiale. Perciò dovremmo avere la possibilità di approvare questo disegno di legge almeno la settimana prossima.

Eventualmente, il Ministero potrà presentare le sue proposte sotto forma di emendamenti al disegno di legge Monaldi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se il disegno

di legge non fosse pronto per la prossima seduta, questa potrebbe essere una soluzione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 2038 è rinviata pertanto alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri: « Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1949) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri: « Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797 », già approvato dalla Camera dei deputati.

VARALDO, *relatore*. Avevo accennato, nella precedente seduta, all'opportunità di modificare formalmente il disegno di legge. Ed ecco il testo, emendato nella forma, che ho predisposto:

Art. 1.

Al testo unico delle norme concernenti gli assegni famigliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono apportate le seguenti modificazioni:

La lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per retribuzione in dipendenza della sua occupazione, per pensione o per redditi di altra natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra; ».

La lettera b) del primo comma dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« b) i genitori non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione, per pensioni o per redditi di altra natura, provenienti superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori; ».

L'articolo 9 è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del periodo di paga successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sostanza, come i colleghi vedono, è identica, mentre la formulazione è più corretta, perchè si elimina la contraddizione che rimarrebbe nel testo unico degli assegni familiari, tra l'articolo 9 modificato secondo la proposta approvata dalla Camera, e gli articoli 6 e 7 che il testo della Camera lascia invariato.

PRESIDENTE. Dovrei chiedere al collega Fiore se mantiene il suo emendamento, dopo la presentazione del nuovo testo.

FIORE. Il mio emendamento ha sempre ragione d'essere. Il disegno di legge tende ad accordare un beneficio rispetto alle vigenti disposizioni. Ora mi pare che questa sarebbe la sede opportuna per stabilire che i minimi di pensione della Previdenza sociale fossero esentati dal calcolo dei redditi, così come sono esentate le pensioni di guerra. Una pensione di guerra può essere di 20.000 lire mensili, mentre ci sono pensioni di previdenza sociale che non superano le 3.500 lire. Capisco che la pensione di guerra è privilegiata, ma questo argomento vale più che altro dal punto di vista formale e giuridico, mentre sostanzialmente la situazione è quella che ho detta; ecco perchè affermo che il mio emendamento ha ancora una ragione d'essere.

PRESIDENTE. Desidererei un chiarimento dal relatore. Vedo che nella lettera a) dell'articolo 6 del testo unico si dice: « Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra ». Ciò vale quando si tratta della moglie, ma non quando si tratta dei genitori (e infatti

la disposizione non è riprodotta nella lettera b) dell'articolo 7). Qual'è il motivo di questa differenza?

BITOSSI. Se noi intendiamo far procedere questo disegno di legge, non dovremmo accettare neppure l'emendamento proposto dal relatore Varaldo, che lascia identica la sostanza e si limita a migliorare la forma del disegno di legge; ma al tempo stesso rende necessario il rinvio alla Camera.

Ma, se ciò può voler dire procrastinare *sine die* l'approvazione definitiva della legge, ebbene allora lasciamola com'è e approviamola senza modifiche; o, se si ha in animo di perfezionarla, allora miglioriamola anche nella sostanza, cioè accettiamo i suggerimenti del senatore Fiore, al fine di elaborare una legge più logica, che vada a favore di questi pensionati che vengono privati degli assegni familiari in situazioni economiche non certo floride.

Quindi pregherei che ognuno di noi esaminasse la questione con la necessaria concretezza. O noi approviamo senza alcun emendamento il disegno di legge, nella speranza che presto potremo rivederlo migliorandolo ed allargandone l'applicazione; ma se dobbiamo modificarlo e rinviarlo alla Camera, allora prego i colleghi di riprendere in esame gli emendamenti del collega Fiore, in modo da creare una legge che sia migliore sotto ogni aspetto.

PRESIDENTE. Io vorrei sottolineare che il nuovo testo non è solo migliore dal punto di vista della tecnica legislativa, ma evita le contraddizioni contenute nel testo della Camera.

BITOSSI. Sì, ma contraddizioni ci sono sempre nelle leggi. Poi pensano i Ministeri a provvedere con le circolari.

In tema di assegni familiari la legislazione è piena di contraddizioni, che sarebbe opportuno eliminare.

GRAVA. Il collega Bitossi mi ha preceduto. Avendo esaminato il disegno di legge insieme col relatore, questi mi fece presenti le incongruenze che vi si trovano. Sono convinto che

andrebbe assai meglio il testo proposto dal relatore Varaldo, specialmente dal punto di vista giuridico.

Penso, però, che quello che ha detto il collega Bitossi sia fondato: o noi riprendiamo in esame tutte le disposizioni sugli assegni familiari, e in tal caso vale la pena di rinviare il disegno di legge alla Camera; oppure, qualora anche il senatore Fiore ritiri il suo emendamento, approviamo il disegno di legge così com'è, in attesa che si possa rivedere tutta questa materia.

ANGELINI. Mi associo a quanto hanno detto i colleghi Bitossi e Grava, e cioè che, se la sostanza non cambia, non si porti alcuna modificazione al disegno di legge e si approvi definitivamente, perchè se ritorna alla Camera chissà quando il suo *iter* potrà essere concluso.

VARALDO, *relatore*. Nella passata seduta, io accennai solo alla opportunità di emendare il disegno di legge, ed intendevo prospettare il problema ai colleghi più competenti di me per abito professionale. Quando ho avuto la sensazione che la Commissione fosse favorevole all'emendamento, mi sono preoccupato di redigerlo.

Se ora si ritiene che il meglio sia nemico del bene, lasciamo pure il testo com'è. Io mi rimetto alla Commissione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'altro ramo del Parlamento fui io a rappresentare il Governo e, più che perplesso, mi dissi decisamente contrario al disegno di legge, perchè la diversa determinazione dei livelli di reddito, tra redditi di lavoro e pensioni da una parte e redditi patrimoniali dall'altra, è giustificata dal fatto che l'accertamento fiscale dei redditi patrimoniali è generalmente più basso del reale, mentre i redditi di pensione sono individuabili immediatamente e obiettivamente. La differenza di reddito tra moglie e genitori è giustificata dalla constatazione obiettiva che una moglie costa qualcosa di più di un genitore. Ma soprattutto la perplessità del Ministero e la sua contrarietà sono determinate dal fat-

to che, poichè nell'erogazione delle prestazioni di assistenza contro le malattie, per la individuazione dei familiari a carico che possono fruirne, si fa riferimento agli assegni familiari, se si amplia la sfera — per questa via un po' traversa e che sembra quasi ingenua — dei beneficiari degli assegni familiari, noi abbiamo una ripercussione abbastanza sensibile nel campo dell'assistenza contro le malattie, con conseguenze finanziarie che è facile immaginare.

Questa ultima ragione, specialmente, determinava il Ministero a dirsi contrario. Io esposi questa perplessità e questa contrarietà nell'altro ramo del Parlamento, il quale, però nella sua XI Commissione, fu di avviso contrario ed approvò il testo che voi adesso avete al vostro esame.

Ora ci troviamo di fronte ad un'altra proposta, quella cioè di emendare il disegno di legge dal punto di vista tecnico e formale.

Il parere del Ministero, sul piano tecnico, sarebbe favorevole all'emendamento, perchè in effetti il testo della Camera dà luogo a qualche inconveniente, come ha rilevato l'onorevole relatore; ma, modificando il testo, si dovrebbe rimandare il disegno di legge alla Camera; anzi, approfittando di questo emendamento, se ne vorrebbero aggiungere degli altri. A questo punto che cosa deve dire il Governo? Il Governo si rimette al parere della Commissione. Naturalmente, se passa il testo della Camera, cosa fatta capo ha. Ma se le cose dovessero andare in altro modo, il Governo si riserva di sostenere nuovamente i suoi punti di vista davanti all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Mi pare che sia desiderio della Commissione tornare al vecchio testo. Il relatore si rimette al parere della Commissione e non insiste nel suo emendamento; noi gli diamo atto di essersi fatto interprete dei desideri che la Commissione aveva espressi nella precedente seduta.

DE BOSIO. Ritengo che, anche approvandosi il testo come formulato, l'emendamento proposto dal relatore senatore Varaldo, registrato nel resoconto, debba servire di chiarimento ai fini di una retta interpretazione; e

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)94^a SEDUTA (18 luglio 1957)

siccome, a mio parere, la questione tecnica e formale può avere anche un'efficacia sostanziale, dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro » (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Questo disegno di legge è da molto tempo all'ordine del giorno della nostra Commissione.

La discussione, iniziata con la relazione del collega Zane, dovette essere successivamente interrotta per gli impedimenti legittimi del relatore, il quale ha dovuto assentarsi da Roma quale componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori. Oggi il relatore è rientrato, ed io lo prego di voler integrare, come riterrà opportuno, la sua precedente relazione orale.

ZANE, *relatore*. Ritengo doveroso, prima di riprendere la discussione del disegno di legge « Trasformazione e riordinamento dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » — su cui ho già riferito nella seduta del 20 febbraio 1957 e successivamente nella seduta del 13 marzo 1957 —, ricordare agli onorevoli colleghi come io abbia già avuto modo di esprimermi su taluni emendamenti sollecitati dalla benemerita categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro. Avevo anzi annunciato la presentazione di talune modifiche al disegno di legge; mi necessitavano però delle informazioni che mi proponevo di raccogliere presso gli uffici competenti.

Tali notizie sono state a me fornite verbalmente, in un incontro che ho avuto qualche mese fa presso la sede dell'I.N.A.I.L., ma non si sono ancora tradotte in dati definitivi come da assicurazioni fornitemi in quell'occasione. Per esempio, sono ancora in attesa che mi vengano forniti i dati relativi alla assistenza erogata dall'I.N.A.I.L. a sensi di legge; non sono nemmeno in grado di precisare la natura e l'ammontare della assistenza che viene fornita ai mutilati ed invalidi del lavoro oltre i limiti previsti dalla legge.

Mi riservo pertanto di consultare i rendiconti dell'I.N.A.I.L. quando verranno distribuiti.

Su questo argomento desidero ricordare le dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente dell'I.N.A.I.L. fino dall'8 maggio 1956, quando rilevava che « nessun danno si era verificato per gli invalidi ed i superstiti per le svalutazioni monetarie di questi ultimi tempi ». « Le rendite furono adeguate al valore della moneta e perfino rivalutate quelle già in corso di riscossione e ciò senza alcun aumento di

premi assicurativi. Fu anche possibile deliberare nuove prestazioni oltre quelle stabilite dalla legge ».

Queste dichiarazioni furono ripetute a Milano il 19 marzo corrente anno, in occasione della festa del mutilato del lavoro.

Se questi rilievi servono al relatore per dichiarare la impossibilità di riferire esaurientemente come aveva promesso nelle precedenti sedute di Commissione, non vengono affatto presentati per giustificare il lamentato ritardo nella ripresa della discussione del disegno di legge in parola che, pur essendo regolarmente iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione, non è stato discusso prima per la sopraggiunta crisi ministeriale e anche perchè, come i colleghi ricordano, il relatore è stato impegnato nei lavori della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori.

I lavori della delegazione di Genova della predetta Commissione, svoltisi anche durante la crisi ministeriale — permettete che lo ricordi —, si sono conclusi martedì della corrente settimana. Tutto ciò mi permetto di rilevare, per rispondere ad eventuali rilievi che venissero mossi, in appoggio ad altri appunti affiorati qui e soprattutto fuori di qui.

PRESIDENTE. Direi che le deplorazioni, più che al relatore, vengono rivolte al Presidente. Qui ho un telegramma inviatomi dal rappresentante regionale veneto, che esprime il rammarico della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro, per l'incredibile disinteresse verso i loro problemi, rifiutandosi di credere in una mia animosità verso la categoria.

ZANE, relatore. È stato detto che il relatore avrebbe predisposto volutamente un'azione ritardataria. Ecco perchè ho ritenuto opportune queste precisazioni; dopodichè ritengo doveroso fare il punto della situazione, dichiarando innanzi tutto che sono in grado di presentare gli annunciati emendamenti dettati dalla preoccupazione di mettere l'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro nella condizione di poter assolvere i compiti affidati alla stessa data valorosa categoria dei mutilati e invalidi del lavoro, cui tanto deve il nostro Paese.

Abbiamo già detto che l'Associazione, creata nel 1943, risentiva purtroppo, fin dalla sua iniziale costituzione, delle eccezionali condizioni del momento. Gli 8 promotori, che firmarono l'atto costitutivo al quale fa riferimento lo articolo 1 del disegno di legge in esame, convengono che « dato lo stato di guerra e la esiguità del loro numero in rapporto all'importanza dell'Associazione, avente carattere nazionale, concordavano a voti unanimi di affidare temporaneamente la reggenza ad un reggente straordinario con pieni poteri, nell'attesa di più propizia tempestività per la nomina delle cariche ». E lo stesso riconoscimento in ente morale, ottenuto il 22 febbraio 1945, con decreto luogotenenziale n. 128, denuncia pure una situazione critica ed anormale, poichè, in quel periodo, il territorio nazionale era ancora dolorosamente diviso in due parti. Nella mia relazione dal 20 febbraio corrente anno ho rilevato questo, allo scopo di porre in evidenza che l'Associazione, date queste sue origini, non poteva essere viva e vitale, e neppure i successivi tentativi valsero a normalizzare una situazione che portò il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a procedere, con decreto del 9 marzo 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1953), alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria della Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi del lavoro; gestione commissariale che è stata oramai rinnovata varie volte.

In questa situazione è nato il disegno di legge di iniziativa governativa, disegno di legge che ha provocato, da parte della categoria, richieste brevemente riassunte dai Commissari dell'Associazione nei seguenti termini:

1) mantenimento della denominazione del sodalizio;

2) attribuzione della personalità giuridica pubblica e rappresentanza dei mutilati del lavoro a tutti gli effetti;

3) adeguato finanziamento. In particolare, oltre a una maggiorazione dell'aliquota fissata dall'articolo 5 del disegno di legge n. 1472, la Associazione chiede di essere autorizzata ad operare la trattenuta di lire 50 mensili sulle rendite, a simiglianza di quanto è stato con-

cesso a tutte le altre organizzazioni di minorati fisici (Associazione mutilati di guerra: legge 18 aprile 1951 n. 291; Unione mutilati per servizio: legge 13 aprile 1953, n. 447; Associazione vittime civili di guerra: legge 23 ottobre 1956, n. 1239).

Per quanto concerne, infine, gli organi deliberanti, i Commissari si dichiarano certi che dalla discussione emergeranno le soluzioni più idonee, nel rispetto delle più legittime aspirazioni della benemerita categoria.

Sul primo punto, vale a dire sul mantenimento della denominazione del sodalizio, la strada è stata aperta dalle dichiarazioni rese dal Ministro Vigorelli nella seduta del 13 marzo 1957, così che l'emendamento all'articolo 1 viene espresso dal relatore nel modo seguente:

Sostituire l'articolo col seguente:

« All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica e le è attribuita la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi del lavoro.

« Ad essa spetta la designazione, alle competenti Autorità, dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi del lavoro negli organi degli enti ed istituti che abbiano per fine l'assicurazione, l'assistenza, la rieducazione e la istruzione dei minorati per causa di lavoro e dei loro aventi diritto.

« Dell'Associazione fanno parte tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendite o di assegno continuativo con diritto all'assistenza ».

All'articolo 2, l'emendamento sostitutivo è così concepito:

« L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Sull'articolo 3 avremo motivo di ritornare più avanti, mentre uno dei punti più delicati, che ancora non è stato sufficientemente illu-

strato alla Commissione, è rappresentato dall'articolo 4, che definisce i compiti dell'Associazione. Ho detto delicati, perchè i compiti assistenziali, ad esempio, sono già in buona parte, per non dire in massima parte, attribuiti dalla legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A questo proposito giova ricordare che la legge fondamentale (regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765), al titolo settimo prevede l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro: precisamente vi si legge all'articolo 61:

« Presso l'I.N.A.I.L. è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro. Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, od al decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto abbiano subito o subiscano una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti ».

Più avanti, sempre al titolo settimo, l'articolo 62 dispone che la speciale gestione di cui sopra provvede all'attuazione dei propri scopi coi seguenti mezzi:

1) contributi sotto forma addizionale dei premi nella misura non superiore al 2 per cento stabilito di anno in anno;

2) altrettanto per la Cassa per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella agricoltura.

L'articolo 63 prevede la composizione del comitato preposto alla speciale gestione per l'assistenza ai grandi invalidi, e dice che il regolamento stabilirà i poteri e le norme per il funzionamento del comitato predetto e della speciale gestione.

All'articolo 65, e lo ricordo a me stesso, si legge: « L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, costituito con legge 19 luglio 1929, nu-

mero 1416, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e il suo patrimonio è trasferito alla speciale gestione costituita presso l'I.N.A.I.L. che subentrerà al soppresso istituto nelle funzioni già da esso esplicate ».

Ho ritenuto opportuno richiamare queste disposizioni di legge, perchè si avverta come sia bene andare quanto mai cauti in questa materia, onde evitare la creazione di duplicati per la parte che la legge già attribuisce all'I.N.A.I.L. e prevenire il sorgere di gelosie o, peggio, conflitti di competenza per quella zona di attività ancora libera dai limiti previsti dalla legge, o comunque non ancora ben definita per l'evolversi dei tempi e per l'accrescersi dei bisogni in passato pressochè ignorati.

L'articolo 4 potrebbe, secondo il relatore, essere modificato sostituendo i primi tre commi con i seguenti:

« L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) *identico al testo ministeriale;*

b) *id.;*

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi nei casi in cui non vi provvedano altri istituti;

d) *identico al testo ministeriale;*

e) *id.*

« Oltre ai compiti affidati all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private, sono altresì affidati all'ente stesso compiti di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro ».

Inoltre, negli ultimi due commi, la parola « Ente » dovrebbe essere sostituita con la parola « Associazione ».

L'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame concerne la provvista dei mezzi per l'assolvimento dei compiti dell'Associazione. At-

tualmente, l'Associazione vive con i seguenti mezzi: quote volontarie versate dai soci dell'Associazione, sovvenzioni date con carattere di liberalità dall'I.N.A.I.L. (che ritengo si aggirino sui 60 milioni) e le rendite patrimoniali dell'Ente.

L'innovazione che si ritiene opportuno introdurre all'articolo 5, è quella che ha già formato oggetto di particolare esame da parte della Commissione, laddove si è avvertita l'insufficienza del contributo previsto nel disegno di legge governativo: del versamento cioè da parte dell'I.N.A.I.L. di una aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,10 per cento dei contributi incassati. Dai dati che mi sono stati forniti, rilevo che lo 0,10 per cento sui contributi incassati nel 1956 ammonterebbe a 73 milioni. Ora, il punto in discussione è precisamente questo: portare l'aliquota percentuale sui contributi da 0,10 per cento a 0,50 per cento, secondo gli emendamenti Bolognesi e Mancino, o almeno, secondo quanto proposto dal relatore nella seduta del 13 marzo 1956, sino a 0,30 per cento, al fine di assicurare all'Associazione circa 200 milioni.

A questo punto vi chiederete quali risultati abbiano dato gli incontri tra il relatore e lo I.N.A.I.L. a questo proposito. I risultati possono essere gli stessi richiamati in una nota che l'I.N.A.I.L. ha redatta, già nel 1956, al primo apparire della legge. Tale lettera pone naturalmente delle difficoltà che, però, secondo il relatore, non possono essere insormontabili, se si considera la mole di erogazioni che l'I.N.A.I.L. già fa per l'assistenza. Lo I.N.A.I.L. pone il problema in questi termini: tutto quello che l'Istituto darà in più all'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi del lavoro, finirà per provocare una riduzione nell'altra assistenza che l'I.N.A.I.L. già svolge a questo proposito. Non a caso ho ricordato poc'anzi agli onorevoli colleghi i compiti che la legge attribuisce all'I.N.A.I.L. in materia di assistenza ai grandi invalidi del lavoro, per dimostrare le disponibilità che ha l'Istituto, attraverso la gestione speciale alimentata da quella addizionale che non deve essere superiore al 2 per cento dei premi, e

che, comunque, viene stabilita di anno in anno. Se consideriamo la portata di questa fonte di finanziamento, ritengo che l'I.N.A.I.L. non dovrebbe presentare difficoltà di bilancio per erogare lo 0,30 per cento al posto dello 0,10 per cento proposto dal testo governativo.

Il relatore propone, perciò, all'articolo 5 questi emendamenti:

Nel primo comma, sostituire « Ente » con « Associazione ».

Ai punti 1° e 2° sostituire « 0,10 » con « 0,30 ».

Aggiungere dopo il punto 3° il seguente:

« 3° bis) contributo mensile non superiore alle lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo aventi diritto all'assistenza ».

Sostituire il secondo comma col seguente:

« La misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi prevista dai punti 1° e 2° non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento ».

L'articolo 6 ha dato materia di ampie critiche al provvedimento legislativo presentato dal Governo, poichè non vi sarebbe un sufficiente rispetto del metodo democratico nella formazione degli organi preposti al funzionamento dell'Associazione. Il relatore ha preso in serio esame sia gli emendamenti presentati da altri colleghi, che le proposte avanzate dall'Associazione, nonchè il testo originario, che muove dalla preoccupazione di assicurare, negli organi, la presenza di rappresentanti dei Ministeri che, praticamente, forniscono i mezzi, o che tutelano, direttamente o indirettamente, gli istituti che provvedono a questi mezzi. Il testo governativo intende garantire la presenza di elementi tecnici che assicurino un andamento corretto e normale dell'Associazio-

ne, comunque non in contrasto con quanto viene già fatto, ad esempio, dall'I.N.A.I.L.

Sottoporro ora al vostro esame gli emendamenti agli articoli 6, 7 e 9, che riguardano gli organi centrali e periferici.

Emendamento all'articolo 6, in sostituzione del testo presentato dal Governo:

« Per il raggiungimento dei propri fini la Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

« Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei sindaci;
- il Consiglio provinciale ».

Emendamento sostitutivo dell'articolo 7:

« Il Presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

« Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltre che del Presidente che lo presiede, è composto: di due Vice-presidenti eletti dal Consiglio nazionale; di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; di un rappresentante del Ministero del tesoro; di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; di un rappresentante del Ministero dell'interno; di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (Osservo che da parte dell'I.N.A.I.L. era stato chiesto che invece di un solo rappresentante dell'Istituto nel Comitato centrale, ne fossero nominati due; comunque io non ho variato il testo governativo); di cinque consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

« Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi. (Anche questo mi pare che meriti di essere sottolineato, perchè l'azione dell'Associazione non è determinata dall'arbitrio del Presidente, ma attraverso un Comitato centrale che deve riunirsi almeno ogni quattro mesi. Non abbiamo quindi la figura di

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

94ª SEDUTA (18 luglio 1957)

un Presidente che disponga a suo piacimento).

« Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

« I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Emendamento all'articolo 9.

Le modifiche che ora propongo introducono dei concetti nuovi, forse un po' arditi in questo momento; sono suggerite sempre dalla preoccupazione di far funzionare l'organo periferico, che non deve essere messo nella condizione di esprimere solo la volontà di esigui gruppi che partecipino alle votazioni. L'emendamento proposto tiene conto dell'esigenza di assicurare nell'organo periferico la presenza delle minoranze.

Ed ecco l'emendamento sostitutivo del primo comma che sottopongo all'esame della Commissione:

« I Consigli provinciali sono composti da nove membri compreso il Presidente: (notate che nel testo originario si prevedono solo sette membri. Io li ho portati a nove anche per secondare un po' il desiderio manifestato dall'Associazione);

cinque membri eletti tra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

da un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal Provveditore agli studi;

da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal capo dell'Ufficio;

da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro, designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

dal direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (ritengo necessaria la presenza del direttore provinciale dell'I.N.A.I.L., anche per i motivi ai quali ho fatto accenno in prece-

denza, quando ho avvertito la delicatezza della situazione che poteva sorgere in periferia a proposito dei rapporti tra la Associazione e l'I.N.A.I.L. in materia di assistenza) ».

Sono quindi in tutti nove membri: cinque sono eletti dai mutilati e invalidi del lavoro e quattro sarebbero nominati — come si suol dire — dall'alto. Osservo ora come venga modificato completamente il testo presentato dal Governo nel quale, come voi ricorderete, il Presidente provinciale veniva nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per cui occorre tanti decreti quante sono le provincie in Italia.

Il Presidente provinciale, secondo la proposta che viene fatta dal relatore, è scelto tra i cinque membri elettivi dell'Assemblea provinciale. Perciò non possono essere nominati presidenti quei quattro funzionari che rappresentano gli organi tecnici. Il Presidente viene eletto comunque dai nove membri che compongono il Consiglio provinciale. Ed infine c'è una novità, che potrà definirsi ardita.

Al fine di assicurare la vitalità dell'Associazione, si conviene che per la validità della votazione dei cinque membri elettivi, occorra la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra i cinque membri deve essere riservato almeno un posto all'eventuale rappresentante della minoranza. Questo in omaggio a quel metodo democratico che viene invocato dalla categoria.

I componenti dei consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Onorevoli colleghi, Ho così illustrato gli emendamenti da me proposti ed ho espresso il mio pensiero sui punti di maggiore interesse, trascurando qualche emendamento di secondaria importanza. Pregherei quindi i colleghi di prendere in considerazione le proposte che ho avuto l'onore di presentare: proposte suggerite dalla viva preoccupazione di dare un assetto definitivo a questa provvida associazione che finora è vissuta in alto mare, ed è tuttora in una situazione anormale, con gestioni commissariali al centro ed alla periferia. Una Associazione ordinata ed efficiente — così come noi la vediamo — non può non recare innegabili vantaggi alla benemerita categoria dei

mutilati ed invalidi del lavoro. Sono infine a disposizione dei colleghi per quelle maggiori precisazioni agli emendamenti che mi venissero richieste.

PRESIDENTE Ringrazio il relatore senatore Zane per la sua fatica e chiedo alla Commissione che cosa intende fare, davanti alla lunga serie di emendamenti presentati ora dal relatore.

FIORE. Il relatore ha in parte ripreso e in parte integrato la sua relazione del 13 marzo. Noi dobbiamo dargli lode per la minuziosità con cui ha studiato il provvedimento. Però non siamo in questo momento in condizione d'iniziare una discussione su emendamenti che abbiamo solamente uditi, e forse uditi male. È bene che gli emendamenti vengano stampati e ci siano distribuiti in tempo, affinché alla prossima seduta possiamo cominciarne la discussione.

ZAGAMI. La relazione fatta dal senatore Zane è stata molto ampia. Si è presentata questa circostanza: che, come l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro è sorta in un clima quasi d'improvvisazione, così la stessa legge presentata dal Governo risente parecchio dell'improvvisazione.

Gli emendamenti presentati dal relatore sono complessi e vanno esaminati con la dovuta ponderazione, quindi è necessario che siano stampati e distribuiti a tutti i membri della Commissione.

Ci sono molte lacune nel disegno di legge, e la relazione del senatore Zane mi ha aiutato a scoprirne alcune che non avevo notate. Per esempio il disegno di legge non precisa a sufficienza chi abbia diritto di essere iscritto all'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Altro particolare che va ponderato è quello che concerne il contributo mensile a carico dei mutilati. Si è parlato di 50 lire al mese, ma noi abbiamo infortunati che percepiscono trimestralmente una somma complessiva di 300 lire. Possiamo togliere loro 150 lire ogni tre mesi? Dobbiamo quindi esaminare anche questo punto con attenzione.

Perciò è necessario che sia distribuita a tutti i colleghi della Commissione la relazione fatta dal senatore Zane con tutti gli emendamenti, affinché la Commissione abbia la possibilità di valutarli.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione, perchè certo non può opporsi a che gli emendamenti siano vagliati e approfonditi.

PRESIDENTE. Resta perciò inteso che sarà distribuita a tutti i Commissari copia degli emendamenti del relatore.

Gli emendamenti dei colleghi Bolognesi e Mancino sono già stati distribuiti tempo fa.

Frattanto — non facendosi altre osservazioni — il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Al termine della precedente seduta, il senatore Bitossi annunciò che oggi sarebbe stata ripresentata la proposta di discutere prima delle ferie il disegno di legge n. 1938, concernente la tutela del lavoro a domicilio. Sullo stesso argomento di procedura, nella medesima seduta — come risulta dal processo verbale — la Commissione aveva già svolto un dibattito, che io avevo ritenuto chiuso quando annunciai (senza che alcuno facesse obiezioni) che il disegno di legge sarebbe stato iscritto all'ordine del giorno alla ripresa dei nostri lavori dopo le ferie.

Ritengo perciò che oggi un nuovo dibattito non avrebbe motivo di essere, e conseguentemente dovrebbe essere evitato.

In primo luogo, perciò, domando al senatore Grava se è disposto a riferire, anche tenuto conto del materiale che gli è stato fornito in questo frattempo; in secondo luogo domando alla Commissione se intende udire la relazione del senatore Grava e, a seconda dell'orientamento di questa, decidere se intraprendere o no l'esame del disegno di legge. Infatti, se la relazione del senatore Grava conchiudesse, per

ipotesi, per l'accoglimento *sic et simpliciter* del testo che ci è pervenuto dalla Camera, è evidente allora che la Commissione potrebbe, nella sua ultima seduta preferiale, esaurire l'argomento. Se così non fosse, è evidente che dovremmo poi lasciare ai Commissari la possibilità di esaminare analiticamente il disegno di legge.

DE BOSIO. Una decisione è già stata presa dal Presidente con il consenso della Commissione e penso che la Commissione abbia diritto di vederla rispettata.

Se i colleghi insistono nel voler discutere l'argomento, intendo sollevare una pregiudiziale di improponibilità, poichè la questione non può essere decisa nuovamente in base agli identici motivi.

FIORE. Mi pare che il collega De Bosio dimentichi che il Parlamento è sempre arbitro del proprio ordine del giorno, e che non vi è preclusione ad una deliberazione sull'opportunità di discutere un disegno di legge.

È evidente che, udita la relazione, si potrà decidere se approvare il disegno di legge, così come ci è stato trasmesso, ovvero rinviarne l'approvazione. Noi potremo, insomma, come per tutti i disegni di legge, prendere la nostra posizione solo in seguito all'esposizione della relazione.

Io prego, quindi, il Presidente, di voler cortesemente mettere all'ordine del giorno della prossima seduta la discussione di questo disegno di legge.

GRAVA. Il disegno di legge, secondo il parere del relatore, non può certamente essere approvato così come sta.

Se, per ragioni contingenti, la Commissione ritiene invece che si possa approvare, io sono disposto, come già dissi la volta scorsa, a fare la mia relazione anche subito.

Però non posso, in coscienza, proporre l'approvazione del testo del disegno di legge senza emendamenti.

BITOSSÌ. Intendo riaffermare quanto ho detto la volta scorsa. Riconosciamo tutti che il disegno di legge non è perfetto, anzi è molto lacunoso e meritevole di modificazioni; tutta-

via esso stabilisce dei principi che, se attuati, risolverebbero, sia pure parzialmente, alcuni problemi che tengono in una situazione di disagio una categoria numerosa ed importante di lavoratori.

Se noi rinviando la discussione di questo disegno di legge all'autunno, la Camera dei deputati non avrà la materiale possibilità di approvare il testo modificato: il che significa rinviare *sine die* l'affermazione di quei principi che, come ripeto, sono oggi indispensabili, poichè il lavoro a domicilio sta prendendo aspetti tali che, se non determinassimo alcune garanzie, saremmo responsabili di una situazione intollerabile a danno di questa categoria.

Perciò, pur condividendo tutte le perplessità del relatore, pur avendo in mente tutti gli emendamenti che sarebbe opportuno apportare, tuttavia, di fronte alla situazione reale, crediamo sia bene approvare la legge quale essa è, riservandoci, nell'avvenire, di apportarvi delle modificazioni, attraverso progetti d'iniziativa parlamentare o ministeriale.

Prego, quindi, nuovamente, la presidenza e la Commissione di porre all'ordine del giorno della prossima seduta questo disegno di legge, affinchè sia approvato così com'è.

DE BOSIO. Il senatore Bitossi ha ripetuto quanto affermò durante l'ultima seduta. In quella occasione la Commissione non aderì al suo punto di vista e il Presidente decise di rinviare la discussione alla prima seduta dopo le ferie, rilevando che si sarebbe adoperato, affinchè tra la nostra Commissione e quella della Camera dei deputati ci fosse uno scambio di idee, per cui si sarebbe concluso l'esame del disegno di legge entro l'anno. Allora nessuno si oppose a questa decisione, sebbene il senatore Bitossi fosse assente al momento della decisione da parte del Presidente. Per ovvie ragioni di serietà una Commissione legislativa non può mutare da un giorno all'altro la decisione presa, a meno che non intervengano fatti nuovi, che in questo caso non ricorrono.

Questo disegno di legge, d'altro canto, costituisce un'innovazione fondamentale, disciplinando *ex novo* un rapporto di lavoro *sui generis*; va perciò studiato con cura. Non è possibile approvarlo senza meditato esame.

VARALDO. Il senatore Bitossi ritiene che si possa discutere il disegno di legge nella prossima seduta solo nel caso che siano tutti d'accordo per approvarlo senza emendamenti: ma se questa intenzione non è condivisa da tutti, è inutile mettere il provvedimento all'ordine del giorno della prossima seduta. Cerchiamo di essere pratici, e di mettere all'ordine del giorno i problemi che hanno la possibilità di essere risolti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non interferisce in merito all'ordine del giorno, che è di piena competenza della Commissione, ma non rinuncia ad esprimere il suo pensiero su questo interessante problema. Il Governo è tenuto a manifestare il suo parere e a battersi per l'accoglimento delle sue tesi nei due rami del Parlamento.

Devo ricordare che su questo disegno di legge vi sono stati alla Camera otto mesi di discussione, per la novità della materia, che è fluida ed ancora non regolata in Italia nè altrove, e a proposito della quale vi sono state perplessità di carattere non solo giuridico, ma anche pratico, perchè si è temuto che per tutelare il lavoro a domicilio si finisse per eliminarlo. Il Governo ha combattuto una battaglia davanti alla Camera dei deputati: alcune sue tesi sono state accolte, altre no. Il Governo si è inchinato alle decisioni della maggioranza che avversava le sue tesi, ma non intende rinunciare a combattere la stessa battaglia in questo ramo del Parlamento, sempre pronto però a rimettersi doverosamente alle decisioni della maggioranza.

Con queste prospettive, a mio avviso, è illusorio sperare che nello scorcio della sola ultima seduta di questa sessione si possa affrontare e risolvere un problema dell'entità di quello che dovremmo esaminare.

PRESIDENTE. Sono d'accordo col rappresentante del Governo, nel senso che non possiamo approvare un disegno di legge « a scatola chiusa », senza averlo prima esaminato a fondo.

FIORE. Noi non chiediamo che il disegno di legge venga accettato senza discussione. Chiediamo che il Presidente abbia l'amabilità di

iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta questo disegno di legge. La nostra condotta si deciderà, naturalmente, in seguito alla relazione. Il relatore non potrà rifiutarsi di fare la relazione, che gli è stata affidata già da tempo. Non si possono rimandare le discussioni sui disegni di legge solo perchè il relatore abbia il tempo di esaminare i risultati di una commissione d'inchiesta, e travasarli nella legge. Mi rendo conto che il senatore Grava potrà attingere lumi dalle documentazioni della commissione d'inchiesta, ma non credo che egli non sia in grado di fare una relazione seria. Noi affrontiamo questo problema per la prima volta nel nostro Paese. Malgrado tutte le deficienze e manchevolezze del disegno di legge, alla Camera, dopo lunghi dibattiti, si è arrivati ad un compromesso, e il Governo si è rimesso alla maggioranza.

Penso che, anche se non si potrà arrivare a concludere il nostro lavoro prima delle vacanze, si potrebbe fare intanto un passo avanti. Chiedo pertanto al Presidente di voler iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di avere un riguardo per il relatore, il quale vorrebbe essere in grado di fare anche questa volta, come è sua abitudine, una relazione seria e di cui la Commissione possa essergli grata.

GRAVA. Ripeto che, se questo disegno di legge verrà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta, non sarò in grado di fare una relazione veramente seria, e si dovrà perciò accettare il disegno di legge quale esso è, senza una relazione approfondita.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge n. 1938.

(Non è approvata).

Resta perciò confermata la precedente decisione di discutere il disegno di legge alla ripresa autunnale.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.